



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021

approvata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni nella seduta del 29 marzo 2022



Componenti del Corecom del Veneto

Marco MAZZONI NICOLETTI (Presidente), Fabrizio COMENCINI (Vice Presidente), Enrico BEDA, Edoardo FIGOLI, Stefano RASULO

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto

Dirigente Capo: Avv. Stefano DANIELI

Ufficio Supporto Corecom

Dirigente: Dott. Maurizio SANTONE

Sede

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-

Venezia

tel. 041.2701650

mail: corecom@consiglioveneto.it

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

sito internet: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2021

INDICE

INTRODUZIONE	1
I) Rapporti con il Consiglio regionale	1
II) Rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)	4
III) Esercizio delle deleghe conferite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	4
IV) Iniziative e strumenti per un miglior perseguimento della tutela della reputazione digitale e lotta al cyberbullismo	6
V) Esercizio di funzioni proprie	8
VI) Valorizzazione del ruolo della Regione nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio radiotelevisivo	9
VII) Protocollo di Intesa concernente il divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare alla violenza sulle donne	10
VIII) Problematiche nella ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel territorio del Veneto	10
IX) Attività dell'organo collegiale	10
X) Rapporti con organismi nazionali	11
XI) Convegni e seminari	12
CAPITOLO PRIMO - Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione in ambito regionale	13
I) <i>Par condicio</i> in materia elettorale	13
II) Accesso alla programmazione televisiva e radiofonica di RAI VENETO	18
III) Vigilanza sui sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale	19
CAPITOLO SECONDO - Consulenza agli organi regionali in materia di comunicazione	23
CAPITOLO TERZO – Attività a favore delle imprese radiotelevisive e degli operatori di comunicazione	25
I) Rimborso dei messaggi autogestiti elettorali e referendari a titolo gratuito (MAG)	25
II) Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)	26
CAPITOLO QUARTO – Attività a favore dei cittadini	30
I) Vigilanza sul rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva locale	30
II) Diritto di rettifica	31
III) Conciliazioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale	32
IV) Definizioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale	39
V) Tutela e garanzia dell'utenza nell'utilizzo dei nuovi media – Lo «Sportello <i>Help Web Reputation</i> » - L'attività di formazione nelle scuole	44
CAPITOLO QUINTO - Attività di comunicazione, formazione ed informazione	45
CAPITOLO SESTO - Prospetto delle spese sostenute nell'anno 2021	48

INTRODUZIONE

Come previsto dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni (di seguito indicato anche come "Corecom"), entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato è tenuto a presentare una propria relazione al Consiglio regionale del Veneto e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito indicata anche come "Autorità" oppure "AGCOM") sull'attività da esso svolta, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

Il 2021 ha visto lo scadere del mandato quinquennale del Comitato insediatosi il giorno 8 marzo 2016, e la nomina del nuovo Comitato insediatosi il 7 luglio 2021, e che andrà a scadere nella primavera 2026.

Pur segnata dall'evento della pandemia, l'attività è stata regolarmente svolta sia dall'organo politico che dalla struttura amministrativa di supporto, con largo utilizzo delle modalità telematiche di svolgimento di incontri e riunioni e dello strumento del "lavoro agile".

Va evidenziato che nel Programma di attività per l'anno 2021 il Comitato uscente, allo scopo di non vincolare a scelte di carattere pluriennale il nuovo organo collegiale che sarebbe poi subentrato, aveva previsto la realizzazione delle sole attività già programmate negli anni precedenti, anche in attuazione delle nuove deleghe ad esso conferite dall'AGCOM e risorse umane, logistiche e strumentali di cui è stata dotata presso la propria sede, ubicate a Mestre.

I) Rapporti con il Consiglio regionale

Come indicato dall'articolo 2 della citata legge regionale n. 18 del 2001, *"Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni"*.

Per svolgere compiutamente il mandato quinquennale, fondamentale è stato il costante dialogo con il Consiglio regionale: dialogo intercorso sia mediante i rapporti intrecciati con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza, così come attraverso gli incontri, meno frequenti ma di grande importanza, con la Prima Commissione ed il suo Presidente e con l'intera Assemblea consiliare.

Il Comitato riconosce come gesto di grande attenzione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, la designazione di uno dei propri Vicepresidenti quale referente con delega per i rapporti con il Corecom; designazione alla quale ha fatto seguito l'avvio di una pronta collaborazione che si prefigura come proficua e duratura.

Per quanto riguarda l'anno trascorso, va segnalata la promulgazione della legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2021 che ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n. 18 del 2001, così dettagliate:

- la previsione della rieleggibilità per una sola volta dei membri del Comitato (compreso il Presidente);
- la modifica della modalità di nomina del Vice Presidente;
- l'aggiornamento delle fattispecie di incompatibilità
- l'indicazione degli atti di natura convenzionale stipulati con l'Autorità nell'elenco della normativa di riferimento per l'esercizio delle funzioni delegate.


Nello spirito di costante e proficua collaborazione con gli organi consiliari testimoniata anche dalla recente legge, l'attuale Comitato garantirà l'esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite, proseguendo anche nel percorso di adeguamento delle risorse umane da assegnare alla propria struttura amministrativa, nel solco tracciato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 31 luglio 2019.

A tal fine, sotto l'aspetto logistico, si evidenzia che gli uffici adibiti al Corecom, situati a Mestre in via Poerio 34, in considerazione delle ulteriori funzioni delegate dall'AGCOM, sono sufficienti per l'attuale utilizzo, ma sicuramente non sarebbero tali ove fossero potenziati i servizi o delegate nuove funzioni, anche in considerazione dell'accesso dell'utenza.

In merito all'attività svolta nel 2021 dalla Struttura di supporto del Corecom si allega sub A la "Tabella della dotazione al 31 dicembre 2021 del personale assegnato agli uffici del Corecom", Tabella dalla quale si evince che la dotazione dei dipendenti assegnati al Corecom dal Consiglio regionale è composta da un Dirigente Capo (che coordina anche un'altra struttura del Servizio Diritti della persona, il Garante, distinta da quella del Corecom), da un funzionario Staff Definizioni Corecom D4 e da un funzionario D1 a comando, alle sue dirette dipendenze; mentre all'Ufficio Supporto Corecom da un Dirigente posto vacante, da un Assistente amministrativo C5 a comando, da un Collaboratore amministrativo B7, da un Collaboratore amministrativo B1, da un funzionario PO A UOS-Radio TV Unità Monitoraggio e Vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C. D4, da un funzionario PO UOS-CON Unità Conciliazioni Corecom D3 a comando, da due Assistenti amministrativi C4 e da un Collaboratore amministrativo B7, da un funzionario PO B C.A.C.C. Web Reputation Digitale D4, da un funzionario D PO C Supporto attività Corecom, par condicio, vigilanza sistema televisivo e programmi dell'accesso vacante.

SERVIZIO SDDP - UFFICIO SUPPORTO CORECOM

ORGANIGRAMMA AL 31/12/2021



II) Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) -

Il citato articolo 2 della L.R. n. 18 del 2001, prosegue attribuendo al Comitato anche il ruolo di *"organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*.

In virtù di tale ruolo il Comitato esercita - mediante l’esercizio della delega conferita dall’Autorità mediante apposita convenzione - le molteplici funzioni descritte nel seguente paragrafo.

L’attività svolta su delega è sempre stata riconosciuta dall’Autorità come correttamente esercitata.

Nel corso del 2021 i rapporti con l’Autorità sono rimasti disciplinati dall’Accordo Quadro e dalla conseguente convenzione scaduta il 31 dicembre 2020, delle quali è stata disposta la proroga a seguito di conformi decisioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in accordo con l’AGCOM.

Va inoltre precisato che a favore dell’Autorità il Comitato esercita anche l’attività di vigilanza e di accertamento delle eventuali violazioni della normativa dettata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, che verranno descritte nel successivo capitolo primo. In questo caso l’attività viene esercitata non a seguito di delega, ma mediante l’istituto dell’avvalimento (art. 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000).

III) Esercizio delle deleghe conferite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L’articolo 12, comma 2¹, della citata L.R. n. 18 del 2001 indica le funzioni che possono essere delegate al Comitato dall’AGCOM ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

¹ *"In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:*

- a) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;*
- b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;*
- c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d’attività;*
- d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;*
- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;*
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;*
- g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;*
- h) vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;*
- i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;*
- l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;*
- m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;*
- n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;*
- o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;*
- p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;*
- q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;*
- r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;*
- s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;*
- t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;*
- u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;*
- v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;*
- z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati."*

In attuazione di tale disposizione normativa, l'Autorità ha operato un sempre più vasto conferimento di deleghe, avviato nell'anno 2004 (prima fase) per poi ampliarsi nei successivi anni 2008 (seconda fase) e 2018 (fase attuale).

Pertanto il Corecom Veneto, così come gli altri Comitati in Italia, al momento non esercita tutte le funzioni delegabili ma solo quelle che sono oggetto di un'apposita convenzione bilaterale stipulata tra l'Autorità ed ogni singolo Comitato regionale: per il Veneto la vigente convenzione è stata stipulata con decorrenza 1° gennaio 2018 per una durata triennale, in attuazione dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 stipulato tra l'AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Tale rapporto era stato poi prorogato sino al 31 dicembre 2021, giusta delibera del Comitato n. 5 del 27 gennaio 2021 e previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza espressa con delibera n. 6 del 21 gennaio 2021.

Con delibera n. 108 del 21 dicembre 2021 e sempre previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza espressa con delibera n. 113 del 14 dicembre 2021 – in adesione all'intesa intercorsa tra l'AGCOM e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome unitamente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – questo Comitato ha concordato con l'Autorità l'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2022 della vigente Convenzione (anziché il rinnovo pluriennale), in accordo con gli altri Comitati regionali o provinciali e in considerazione della opportunità di una rivisitazione delle funzioni delegate ai CO.RE.COM.

Detta proroga è volta ad avviare un percorso di riforma che consenta, alla luce dell'evoluzione del mercato, dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni rese dai singoli Corecom, di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, valorizzandone appieno ruolo e funzioni.

L'elenco delle deleghe conferite al Corecom Veneto e da esso esercitate con il supporto della struttura amministrativa è il seguente:

- a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale **(esercitata dal 2019)**;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies, del Tusmar (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - D. Lgs n. 177 del 2005) ora sostituito dall'articolo 35 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208) **(esercitata dal 2004)**;
- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale **(esercitata dal 2004)**;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", adottato con delibera AGCOM n. 173/07/CONS [ora sostituita dalla delibera n. 359/19/CONS del 18 luglio 2019], nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8

per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS (**esercitata dal 2004**);

e) definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS [ora sostituita dalla delibera n. 353/19/CONS del 18 luglio 2019], ad esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie (**esercitata dal 2018**);

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - D. Lgs n. 177 del 2005), come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità (**esercitata dal 2019** e ricomprensente quella relativa alla vigilanza in materia di tutela dei minori esercitata sin dal 2004);

g) la vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del TUSMAR (ora sostituito dall'articolo 49 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208) previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida (**non ancora adottate dall'AGCOM**);

h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione (**esercitata dal 2019**).

IV) Iniziative e strumenti per un miglior perseguimento della tutela della reputazione digitale e lotta al cyberbullismo -

La convenzione stipulata in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto concernente l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità al Comitato (prorogata a dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2022), prevede, tra le altre, la realizzazione di iniziative di studio e di analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale (art. 5, comma 1, lettera a).

Fin dall'inizio il Comitato ha inteso affrontare i rischi che possono comportare uno scorretto utilizzo dei nuovi social media, con particolare ma non esclusiva attenzione al mondo giovanile ed è in tale ambito che è stata data applicazione in concreto alla funzione di tutela e supporto ai cittadini.

Nell'ambito delle suddette funzioni delegate in materia di tutela e garanzia dell'utenza, nonché in applicazione del "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web" stipulato in data 22 maggio 2018 dal Comitato con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova ed avente durata biennale, nel corso del primo semestre dell'anno 2019, previa individuazione del personale, era stato realizzato e attivato in via sperimentale dal Corecom del

Veneto lo «Sportello Help Web Reputation» al quale l'utenza può rivolgersi gratuitamente per la rimozione di contenuti presenti online e ritenuti lesivi della propria reputazione.

L'attività dello Sportello, esercitata in base ad un apposito regolamento di disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento approvato dal Comitato con delibera n. 3 del 17 aprile 2019, è proseguita anche nell'anno 2021.

D'altra parte, il nuovo Comitato insediatosi in data 7 luglio 2021, considerato che a fine settembre 2021 era scaduto il Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani per la tutela della loro reputazione sul web sottoscritto il 30 settembre 2020 ed avente durata annuale, ha provveduto, in linea con le iniziative precedenti, a sottoscrivere in data 2 novembre 2021 con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova un nuovo "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani per la tutela della loro reputazione sul web", con validità di un anno dalla sottoscrizione.

Alla scadenza le parti valuteranno il rinnovo, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

V) **Esercizio di funzioni proprie -**

Oltre a quelle delegate, mediante l'articolo 11² della legge istitutiva il legislatore regionale individua ulteriori funzioni del Comitato, denominate "proprie".

Il Comitato, ritenuta l'importanza dell'esercizio di tutte le funzioni proprie ove richieste o ritenute necessarie, svolge ordinariamente le seguenti attività:

- esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni televisive trasmesse in ambito nazionale e locale (oggetto anche di delega dell'Autorità);
- regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive (assorbite dalla più generale gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione - R.O.C., oggetto di delega dell'Autorità).

² "Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati."

Inoltre, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di par condicio elettorale e delle relative disposizioni di attuazione, il Corecom svolge le seguenti ulteriori funzioni su richiesta delle Amministrazioni dappresso indicate:

- attività istruttorie inerenti alle violazioni della normativa posta a tutela dell'equilibrio informativo e a disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM);
- attività istruttorie relative alla gestione degli spazi offerti dalle emittenti radiotelevisive locali per la messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG) durante le campagne elettorali e referendarie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM);
- erogazione dei rimborsi statali spettanti alle emittenti radiotelevisive locali per la messa in onda dei MAG (Giunta regionale e Ministero dello Sviluppo Economico – MISE).

VI) Valorizzazione del ruolo della Regione nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio radiotelevisivo -

In sede di Prima Commissione così come in Aula, rispettivamente nel corso delle sedute del 23 novembre 2020 e 19 gennaio 2021, il Consiglio regionale aveva manifestato particolare attenzione all'argomento inerente al servizio radiotelevisivo in ambito locale ed al ruolo che potrebbe essere svolto dagli organi regionali.

Per tale motivo il Comitato aveva inteso procedere alla disamina scientifica della materia, mediante un approfondimento di livello elevato.

In attuazione della volontà del Comitato, con apposita convenzione stipulata in data 14 aprile 2021 è stato pertanto affidato all'Università di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche l'incarico di redigere uno studio relativo a "La regionalizzazione dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisione nel quadro del vigente testo unico sulla radiotelevisione (D.lgs. n. 177/2005)".

Due gli ambiti individuati come di possibile intervento da parte del legislatore regionale, oggetto di approfondimento da parte dell'ateneo scaligero (artt. 18 e 45 del TUSMAR - Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con D.Lgs. n. 177/2005):

- a) il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito regionale,
- b) la stipulazione di contratti di servizio radiotelevisivo tra la singola Regione e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI Veneto).

Il Testo unico - TUSMAR approvato nel 2005 è stato recentemente sostituito dal nuovo testo approvato con Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha comunque conservato alle Regioni (in virtù degli articoli 11, 59 e 60) un importante ruolo in tema di servizi di media in ambito locale e di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in virtù della potestà legislativa concorrente ad esse attribuita dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di ordinamento della comunicazione.

Una volta completato, gli esiti dello studio verranno trasmessi agli organi del Consiglio e della Giunta regionale.

VII) Protocollo di Intesa concernente il divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare alla violenza sulle donne -

Il Corecom Veneto ha in corso il rapporto di collaborazione con la Consigliera di parità della Regione del Veneto, con le Consigliere di Parità delle sette province venete e con la Commissione regionale per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

In particolare, il Comitato ha assunto l'impegno di verificare, nei limiti delle proprie competenze, le comunicazioni commerciali, le trasmissioni televisive messe in onda da emittenti televisive locali ritenute lesive della dignità della donna o che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitano ad atti di violenza sulle donne.

Nel corso dell'anno 2021 non sono pervenute segnalazioni.

VIII) Problematiche nella ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel territorio del Veneto -

Nel 2019 il Comitato aveva iniziato ad affrontare le problematiche inerenti alla prossima transizione verso il segnale del nuovo digitale terrestre televisivo, previsto per il Veneto nel periodo 3 gennaio - 15 marzo 2022, con l'intento di avviare - in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI VENETO) e con altri attori - un'efficace campagna di informazione alla popolazione.

Pur nel permanere dello stato di emergenza sanitaria e nonostante il subentro di un nuovo Comitato, è stata mantenuta viva l'attenzione su questo tema di interesse per tutta la popolazione veneta.

IX) Attività dell'organo collegiale -

Al fine di assicurare la continuazione della propria attività collegiale anche nel periodo di limitazione delle attività in presenza nella sede di Mestre, dovute al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sin dal giorno 11 marzo 2020 il Comitato ha provveduto ad adeguare il proprio "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento e codice etico", prevedendo la possibilità di svolgere le sedute in teleconferenza.

La relativa delibera n. 29 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 17 aprile 2020.

Successivamente, al fine di adeguare la propria disciplina interna alle modifiche legislative apportate in materia di Vice Presidente del Corecom Veneto dalla L.R. n. 2 del 4 febbraio 2021, il Comitato è nuovamente intervenuto con deliberazione n. 74 del 15 settembre 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 131 del 1° ottobre 2021.

Nel 2021 il Comitato ha tenuto 38 sedute, nel corso delle quali ha autorizzato e regolato la realizzazione delle attività programmate e lo svolgimento degli adempimenti istituzionali, mediante decisioni approvate nella grande maggioranza dei casi all'unanimità.

E' da rilevare che ormai in ciascuna delle proprie sedute il Comitato – dando totale attuazione alla delega conferita dall'AGCOM - esamina e delibera con estrema attenzione le proposte di definizione delle controversie tra utenti ed operatori di telecomunicazioni: nel corso dell'anno 2021 le controversie definite da questo Comitato sono state 94, in aumento rispetto allo scorso anno e indice non solo di un'incrementata attività degli uffici, ma anche della grande attenzione rivolta dall'organo collegiale alla materia.

Si evidenzia che le proposte di definizione – di competenza dell'organo collegiale se hanno per oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore eccedente i 500,00 euro - oppure se di rigetto dell'istanza - vengono presentate al Comitato dalla struttura amministrativa di supporto al termine di un'approfondita istruttoria, nel corso della quale viene anche tenuta una udienza di discussione con convocazione delle parti e presieduta dal Dirigente o dal funzionario incaricato.

Il successivo provvedimento di definizione adottato dal Comitato costituisce - in virtù della delega conferita - un ordine dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al quale è possibile il solo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

X) Rapporti con organismi nazionali -

Il Comitato ha costantemente partecipato, nella persona del Presidente o di altro componente, alle sedute del Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome, convocate con cadenza solitamente mensile in Roma oppure nella sede di altro Corecom; anche nel corso dell'anno 2021 alcune sedute si sono svolte mediante collegamento da remoto.

Il Presidente ha partecipato inoltre, in veste di componente effettivo, alle sedute dell'Esecutivo di tale organismo, in virtù dell'incarico attribuitogli di consigliere dell'esecutivo in materia di rapporti con le Conferenze (Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome; Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

In proposito, unitamente ad un proficuo rapporto di condivisione e scambio di esperienze con altri Comitati, è tutt'ora in corso una stretta collaborazione con la "Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome" mediante lo svolgimento di audizioni dinanzi all'Assemblea plenaria della Conferenza, oltre ad incontri a carattere più ristretto.

Tale collaborazione ha consentito di porre particolare attenzione non solamente all'approfondimento giuridico delle tematiche inerenti ad una revisione della legislazione regionale sui Comitati delle Comunicazioni, ma anche ad una possibile rivisitazione del meccanismo di delega ai Corecom da parte dell'AGCOM così come del finanziamento delle spese di funzionamento sostenute in parte dall'Autorità ed in parte dai Consigli regionali. La complessità della trattativa, ancora in corso, ha comportato la necessità di prorogare sino al 31 dicembre 2022 il rapporto convenzionale attualmente in essere con l'AGCOM.

Sono stati, inoltre, mantenuti stretti rapporti tra la struttura amministrativa e il Tavolo tecnico dei Direttori/Segretari dei Corecom italiani. In proposito, costante è stata la partecipazione del Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom alle attività del suddetto Tavolo, con riferimento alle problematiche di carattere tecnico-amministrativo comuni a tutti i Comitati regionali e provinciali.

XI) Convegni e seminari -

Pur nel perdurare della emergenza sanitaria, anche nel corso del 2021 i componenti del Comitato hanno avuto modo di partecipare ad eventi di formazione, che vengono descritti oltre al Capitolo V, voce "Formazione".

CAPITOLO PRIMO – Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione in ambito regionale -

I) Par condicio in periodo elettorale

Attività compiuta

Anche durante le campagne per le elezioni comunali celebratesi nella date 3-4 e 17-18 ottobre 2021, il Corecom Veneto è stato investito da diverse segnalazioni relative al divieto di comunicazione istituzionale prescritto dall'articolo 9 della legge statale in materia di *par condicio elettorale*; inoltre, il Comitato ha svolto i consueti compiti di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive fornendo alle emittenti radiotelevisive locali e ai soggetti politici precise informazioni sui diritti ed obblighi in materia di comunicazione ed informazione politica.

Attività relativa al divieto di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

In proposito, il Corecom ha svolto attività di vigilanza nei confronti della comunicazione istituzionale effettuata dalle Amministrazioni pubbliche nel periodo di par condicio, a seguito di dodici segnalazioni di presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 pervenute da soggetti politici o istituzionali nel corso delle campagne elettorali e referendarie svoltesi nel corso della campagna elettorale dell'anno 2021.

Il Comitato ha quindi esaminato le relative relazioni pre-istruttorie esprimendo il proprio parere per poi inviare all'Autorità sei proposte di archiviazione ed altrettante proposte di applicazione della sanzione dettata dall'articolo 10, comma 8, lettera a) della citata Legge n. 28 del 2000, consistente nella trasmissione o nella pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, oltre che alla rimozione della comunicazione istituzionale effettuata in violazione del divieto.

L'AGCOM non ha aderito alle proposte formulate dal Corecom Veneto in uno solo dei casi segnalati, mentre in un altro ha dato una parziale adesione.

Anche in tali occasioni il Comitato - per la propria natura di organo politico e non solo amministrativo - ha offerto all'Autorità una lettura critica dell'attuale normativa e delle modalità attuative sinora adottate dall'Autorità.

L'anno 2021 ha visto la pubblicazione - da parte del Centro Stampa del Consiglio regionale - della casistica delle fattispecie esaminate dal Comitato nel corso del proprio mandato durante il periodo 2016-2020.

Attività di vigilanza delle emittenti televisive locali mediante monitoraggio

Nel corso della campagna per le elezioni comunali del 2021 è stato effettuato il consueto monitoraggio delle emittenti televisive.

Va ricordato che la normativa vigente - dettata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di par condicio elettorale, come integrata dal Codice di autoregolamentazione in materia di pluralismo radiotelevisivo datato 8 aprile 2004 e dalle delibere adottate in occasione di ogni consultazione da AGCOM e Commissione parlamentare di vigilanza - oltre a definire la qualifica

di "soggetto politico", prevede quattro modalità di svolgimento dell'attività di propaganda elettorale attraverso le emittenti radiotelevisive a carattere locale:

- programmi di informazione
- comunicazione politica
- messaggi autogestiti gratuiti (c.d. MAG)
- messaggi autogestiti a pagamento

Per quanto riguarda i programmi di comunicazione politica (le c.d. "tribune elettorali"), essi devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

Per quanto riguarda i programmi d'informazione, invece, è stabilito che in essi siano garantiti alcuni principi generali relativi all'equilibrio informativo (par condicio) nei confronti dei soggetti politici competitori, quali:

- la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista;
- la separazione fra informazione e opinione, nell'esercizio della libertà di commento e di critica e salvaguardando il rispetto delle persone;
- il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;
- la possibilità di esprimere, da parte delle emittenti locali a carattere comunitario, i principi di cui sono portatrici (particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose)³.

Mediante proprie Linee guida l'AGCOM ha fornito alcune indicazioni operative, stabilendo in particolare:

- sono oggetto di monitoraggio tutti i soggetti politici e istituzionali (per i soggetti politici che ricoprono una carica istituzionale vanno indicati sia il ruolo istituzionale che l'appartenenza politica), quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali o referendarie;
- di tali soggetti vanno rilevati:
 - a) il tempo di parola, nel quale il soggetto politico è presente con la propria voce;
 - b) il tempo di notizia, dedicato dal giornalista/conduuttore dei programmi di informazione all'illustrazione di un argomento/evento [c.d. mediazione giornalistica] in relazione ad un soggetto individuale (un singolo esponente di partito) o collettivo (ad es. tutto il partito);
 - c) il tempo di antenna, quale tempo complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (corrispondente alla somma di tempo di parola e tempo di notizia).

L'attività di monitoraggio è stata effettuata con riferimento ai "programmi di informazione", con esclusione pertanto dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi autogestiti a pagamento e a titolo gratuito; per tutte le suddette modalità di svolgimento dell'attività di propaganda elettorale il Comitato ha comunque sempre assicurato l'attività di vigilanza, mediante formulazione del proprio parere all'Autorità in caso di segnalazione di episodi specifici di presunta violazione dell'equilibrio informativo (par condicio) commesse da una qualunque emittente televisiva o radiofonica nei confronti dei soggetti politici competitori nelle campagne elettorali o referendarie⁴.

³ Tali principi sono contenuti nell'articolo 4 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004: si tratta del «Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo», sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11- quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

⁴ Nel corso della campagna per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali il Comitato ha dovuto avviare un procedimento nei confronti di una emittente radiofonica locale a causa di una trasmissione a carattere non elettorale, che aveva però come conduttore un candidato presidente; il procedimento si è concluso con un ordine di sospensione impartito dall'AGCOM per violazione del principio normativo in virtù del quale

Si fa presente che durante il monitoraggio elettorale la funzione dell'organo di controllo è indirizzata non tanto ad un'attività di carattere sanzionatorio quanto, piuttosto, all'obiettivo di assicurare il sostanziale equilibrio tra i protagonisti della competizione elettorale o referendaria.

Ciò avviene essenzialmente mediante un'azione ripristinatoria la quale, per essere efficace, viene effettuata dal Comitato mediante apposite sedute dedicate all'esame settimanale di ciascun report pervenuto dalla ditta affidataria del servizio: ciò consente di indicare all'emittente televisiva le misure di riequilibrio informativo da adottare prima del termine della campagna elettorale o referendaria.

In via d'urgenza, inoltre, il Comitato può sempre richiedere all'Autorità di adottare nei confronti dell'emittente ogni provvedimento idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e ordinare la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo.

Nel corso dell'anno 2021 l'attività di analisi delle trasmissioni televisive con redazione dei relativi report è stata effettuata dalla ditta Infojuice srl di Cornedo all'Isarco (BZ), incaricata dal Corecom Veneto a seguito di esperimento di indagine di mercato.

Sulla base della reportistica pervenuta l'organo collegiale effettua con cadenza settimanale le proprie valutazioni relativamente a ciascuna emittente al fine di assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici nel corso delle trasmissioni televisive di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Il periodo monitorato prende inizio dal trentesimo giorno che precede la chiusura della campagna elettorale o referendaria e termina nella giornata di chiusura, che corrisponde al venerdì che precede il periodo c.d. di "silenzio elettorale" (corrispondente invece al successivo sabato ed alle giornate di votazione): infatti, come è stato affermato dall'AGCOM, ogni forma di propaganda elettorale realizzata nei giorni successivi alla chiusura della campagna elettorale esula dall'ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie.

L'ufficio provvede tempestivamente a far pervenire la decisione del Comitato a ciascuna delle emittenti ritenute in situazione di non equilibrio; in ogni caso, procede ad inviare settimanalmente a ciascuna emittente monitorata la parte del report relativa alla propria programmazione.

Nelle successive sedute il Comitato, esaminando gli ulteriori report, procede a verificare l'adeguamento delle emittenti all'invito al riequilibrio che ad esse era stato rivolto in precedenza, procedendo - in caso di mancato recepimento - a nuovi inviti al riequilibrio.

Una volta pervenuto il report finale, sintesi dell'analisi effettuata nei 30 giorni precedenti, il Comitato procede a verificare per ciascuna emittente se vi sia stato raggiunto il sostanziale equilibrio tra i soggetti politici disponendo, in caso contrario, l'avvio d'ufficio del procedimento sanzionatorio.

Elezioni comunali del 3 - 4 ottobre 2021

Obiettivo del monitoraggio elettorale è stato quello di misurare il pluralismo politico-istituzionale delle principali emittenti televisive venete nell'ambito dei programmi di informazione durante la campagna per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 3 e 4 ottobre 2021.

I rapporti settimanali redatti dalla ditta affidataria hanno illustrato una dettagliata analisi per ognuna delle emittenti oggetto del campione in ciascuna delle quattro settimane monitorate, consentendo al Comitato di assumere la decisione di invitare al riequilibrio quelle emittenti per le quali risulti non assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici, secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione.

Si riportano di seguito gli elementi di sintesi dell'analisi effettuata:

- periodo monitorato: 2 settembre – 1° ottobre 2021
- emittenti televisive locali monitorate, individuate dal Corecom in base ai criteri di territorialità, di audience e di presenza di programmi di informazione nell'ambito locale: dodici (Antenna Tre Veneto - TV7 Triveneta - Telenuovo Retenord- Rete Veneta - TVA Vicenza – Tele Arena - Canale Italia 83 – Tele Belluno – Prima Free – 7 Gold Telepadova – Tele Venezia - RAI TGR Veneto), con un aumento di due unità rispetto alle emittenti monitorate nel corso dei precedenti anni
- fasce orarie: 6:00 - 9:00; 12:00 – 14:30; 18:30 - 23:30
- giorni monitorati: 30
- programmi oggetto di analisi:
 - telegiornali;
 - programmi di informazione (c.d. extra-Tg, riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo - D.M. 8 aprile 2004).

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i quattro report settimanali e quello finale hanno riportato una dettagliata analisi delle emittenti per l'intero periodo oggetto di monitoraggio, consentendo al Comitato di formulare alle emittenti i propri inviti al riequilibrio informativo.

Come avviene al termine di ogni campagna elettorale o referendaria, i report finali vengono trasmessi, per doverosa conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

Elezioni comunali – ballottaggio del 17 - 18 ottobre 2021

Analoga attività di reportistica è stata effettuata dalla ditta affidataria, secondo i criteri esposti in precedenza, in riferimento al turno di ballottaggio del 17 - 18 ottobre 2021 riguardante i seguenti comuni del Veneto:

- provincia di Padova: Este
- provincia di Treviso: Conegliano
- provincia di Verona: Bovolone

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i due report settimanali hanno riportato una dettagliata analisi delle emittenti per l'intero periodo di undici giorni (dal 5 al 15 ottobre 2021) oggetto di monitoraggio.

Con riferimento all'attività di monitoraggio della campagna per il ballottaggio il Comitato ha svolto un'attività di carattere pre-istruttorio, volta a verificare la effettiva sussistenza di uno squilibrio ipotizzato dalla ditta affidataria, ma successivamente accertato come non avvenuto a seguito di un'approfondita analisi dei filmati effettuata nel corso di una seduta dell'organo collegiale.

Propaganda elettorale mediante le piattaforme di condivisione di video (social network)

Per quanto riguarda l'attività di propaganda elettorale effettuato mediante i *social network*, va precisato che il settore non è disciplinato da una normativa a carattere cogente, così come non sussiste una competenza in materia dell'AGCOM e dei Corecom.

Ad ogni modo, al fine di garantire il pluralismo e correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali, l'AGCOM ha istituito il "Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali" con l'intento di assumere ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.

Tale Tavolo ha portato sin dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 all'adozione di apposite "Linee guida", alla redazione delle quali hanno contribuito esponenti delle principali piattaforme di condivisione di video, rappresentanti dei principali gruppi editoriali della stampa e radiotelevisione, le rispettive associazioni di categoria, nonché rappresentanti del mondo del giornalismo e della componente pubblicitaria.

Con tale documento si intende contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui *social media*, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.

Il documento adottato è da intendersi come atto di autoregolamentazione, mediante il quale le citate piattaforme si sono impegnate ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.

Anche in occasione delle elezioni svoltesi nel 2021, l'Autorità ha riportato nelle disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, specificamente adottate per ciascuna consultazione, una disposizione di carattere programmatico⁵ a riguardo di tale tematica.

Questo Comitato resta disponibile per ogni approfondimento⁶ ed eventuale coinvolgimento nella materia, che venissero richiesti dagli organi del Consiglio regionale.

5

*Delibera AGCOM n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021
Titolo VI (Piattaforme per la condivisione di video e social network)
Art. 27 (Tutela del pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video)*

1. Nell'ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.

2. L'Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.

3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.

6 L'attività del Tavolo tecnico è consultabile all'indirizzo <https://www.agcom.it/tavolo-pluralismo-e-piattaforme-online..>

II) Accesso alla programmazione televisiva e radiofonica della sede regionale della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (RAI VENETO)

L'art. 6 della Legge n. 103 del 1975 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" prevede che siano riservati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tempi non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, in apposite trasmissioni (c.d. «programmi dell'accesso»), distintamente per la diffusione nazionale (RAI) e per quella regionale (RAI VENETO).

Inoltre, la legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, all'art. 11 sancisce che il Comitato, tra le funzioni proprie, svolga anche quella di regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge n. 103 del 1975.

Il Corecom Veneto, con delibera n. 15 del 4 novembre 2015 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 8 del 29 gennaio 2016), ha approvato il testo di regolamento sostitutivo del precedente adottato nell'anno 2013, al fine di tenere in opportuna considerazione tanto il diritto dei soggetti quanto le esigenze di carattere tecnico di RAI VENETO, alla quale compete l'effettiva messa in onda dei programmi dell'accesso.

Il provvedimento è strutturato nelle seguenti due parti:

- *Regolamento*, disciplinante la fase di esame delle richieste di accesso e di formazione della relativa graduatoria, di esclusiva spettanza del Corecom Veneto;
- *Disciplinare Tecnico*, relativo agli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso, redatto d'intesa con RAI VENETO.

Successivamente, con deliberazione n. 52 del 20 novembre 2019 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020), il Comitato ha apportato alcune modifiche ai due testi, finalizzate ad un miglior utilizzo degli spazi di programmazione messi a disposizione consentendo – nel caso residuasse tempo disponibile - l'inserimento di programmi a cura del Corecom Veneto ed inerenti alle attività di propria competenza.

Le categorie di soggetti ammesse ai programmi dell'accesso sono le seguenti:

- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale;
- gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni regionali;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;

- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento (comunque nel rispetto del periodo di *par condicio* elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28).

L'ufficio procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri dettati dal regolamento, compresa la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma proposto.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale per il Veneto della Concessionaria pubblica (RAI VENETO).

Attualmente, le trasmissioni vengono trasmesse con i seguenti orari:

televisione: RAITRE VENETO il sabato dalle ore 7.30 alle ore 08.00

radio: RADIOUNO (in modulazione di frequenza nell'ambito regionale) il sabato ore 23.30-23.50

Nel corso dell'anno 2021 l'offerta è stata estesa da parte della concessionaria anche alle trasmissioni irradiate mediante la piattaforma televisiva satellitare Tivùsat.

Attività compiuta

Nel corso dell'anno 2021 sono state effettuate dalla sede regionale per il Veneto della concessionaria RAI le trasmissioni dell'accesso per ciascun trimestre, rispettivamente in data 27 marzo – 26 giugno (con recupero, per motivi tecnici, il successivo 10 luglio) - 23 ottobre – 18 ottobre 2021, per complessive diciassette trasmissioni televisive o radiofoniche realizzate dai soggetti ammessi.

III) Vigilanza sui sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Il Corecom Veneto sin dal 2004 è titolare della delega relativa all'esercizio delle funzioni attinenti alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.

La categoria dei sondaggi viene suddivisa dall'AGCOM in tre macro-aree: i sondaggi d'opinione, quelli politici e quelli tipicamente elettorali.

L'ufficio agisce secondo la disciplina in vigore, ovvero:

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 dell'AGCOM;

Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815, "Linee guida per l'esercizio da parte dei Corecom della funzione delegata di vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

L'AGCOM ha operato una distinzione "tra i sondaggi e le altre inchieste prive di fondamento scientifico, come le manifestazioni di opinione ad ogni altro titolo, quali ad esempio il televoto o il voto online, che non di rado vengono erroneamente presentate al pubblico come sondaggi. La partecipazione spontanea, priva di un criterio di estrazione di un determinato numero di unità di

analisi, infatti, non è assimilabile al "sondaggio" vero e proprio (d'opinione o politico-elettorale) che, al contrario, si connota per il ricorso a tecniche di campionamento e i cui risultati possono essere generalizzati. Pertanto, il regolamento prevede che le manifestazioni di opinione non possano essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di "sondaggi" e che rechino altresì l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

La ratio è quella di consentire agli utenti una comprensione immediata degli elementi qualitativamente rilevanti dei sondaggi per una loro corretta interpretazione, provvedendo, nel contempo, alla previsione di un'articolazione dei rapporti tra istituti di ricerca e mass media più funzionale e trasparente, con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri previsti in capo a ciascun soggetto".

Al fine di realizzare il menzionato obiettivo di trasparenza informativa, il citato regolamento prevede due obblighi:

- per l'istituto di ricerca realizzatore: rendere disponibile sul sito internet dell'Autorità (per i sondaggi di opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), il cd. "Documento"⁷ completo, relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa;

- per il mezzo di comunicazione: accompagnare la pubblicazione o la diffusione di un sondaggio con la cd. "Nota informativa"⁸.

L'Autorità ha precisato che resta fermo quanto disposto direttamente dalla legge n. 28/2000 in merito al divieto di pubblicazione o diffusione dei risultati dei sondaggi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, mentre "con riguardo a eventuali riferimenti a sondaggi effettuati da esponenti politici durante loro interventi su mezzi di comunicazione di massa, il regolamento si rifà alla prassi costante dell'Autorità di ritenere che il

⁷ Il Documento contiene le seguenti informazioni:

- a) titolo del sondaggio;
- b) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- c) soggetto committente;
- d) soggetto acquirente;
- e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;
- f) mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;
- g) data di pubblicazione o diffusione;
- h) temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);
- i) popolazione di riferimento;
- l) estensione territoriale del sondaggio;
- m) metodo di campionamento, inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del *panel* e l'eventuale ponderazione;
- n) rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore;
- o) metodo di raccolta delle informazioni;
- p) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- q) testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.

⁸ La Nota informativa reca obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il nome del committente e dell'acquirente;
- c) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale o comunale);
- d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
- f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.

divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 28/2000 non si riferisca alla diffusione di dati relativi a sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di silenzio elettorale, sono oramai entrati nel patrimonio pubblico di conoscenza, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituisce violazione del predetto divieto”.

Con riferimento all'articolazione del procedimento sanzionatorio, questo può avviarsi su base di monitoraggio d'ufficio o di segnalazione:

- nei confronti del mezzo di comunicazione di massa che abbia pubblicato o diffuso un sondaggio senza la Nota informativa completa di tutte le indicazioni previste, ovvero con modalità difformi da quelle ivi stabilite;

- nei confronti del soggetto realizzatore che abbia fornito un Documento incompleto dei requisiti richiesti, ovvero non l'abbia inviato all'Autorità nel termine prescritto.

Ai sensi della normativa ora richiamata, oggetto di vigilanza da parte del Corecom sono le emittenti radiotelevisive locali e le edizioni cartacee di quotidiani o periodici con percentuale della tiratura netta nazionale inferiore all'1 % e la cui redazione principale abbia sede nel territorio regionale.

Oltre che a procedere dietro segnalazione, la struttura amministrativa effettua a campione delle verifiche su di un paniere di testate cartacee (quotidiani e settimanali) disponibili presso l'Ufficio Stampa del Consiglio regionale.

CAPITOLO SECONDO – Consulenza agli organi regionali in materia di comunicazione -

L'art. 11 della legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, prevede alle lettere c), d) ed e) le seguenti attività a carattere consultivo attribuite al Comitato:

- parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni.

Le attività consistono nella formulazione – su richiesta - dei pareri previsti dalla normativa nei riguardi delle iniziative radiotelevisive ed editoriali, come individuate e programmate negli atti amministrativi e deliberativi della Regione.

Nel corso dell'anno 2021 è stato fornito un articolato parere sul «Piano per la Campagna media 2021-2023 sui mezzi di comunicazione», richiesto dalla Direzione "Autorità di Gestione FSE" della Giunta regionale.

Oltre che dalla ora richiamata legge istitutiva del Corecom, è previsto l'intervento del Comitato regionale per le Comunicazioni, su iniziativa dell'Amministrazione regionale, anche dalle seguenti leggi regionali:

- L.R. 11 maggio 2015, n. 12 "Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica" (artt. 3 e 4)⁹;
- L.R. 23 febbraio 2018, n. 11 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile" (art. 3)¹⁰.

⁹ **Art. 3 - Tipologie e programmazione degli interventi.**

1. La Regione del Veneto persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere: (...)

a) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, attuate nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisito il parere del CORECOM e sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi di cui al comma 1.

Art. 4 - Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso.

(...)

3. Sono condizioni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) per accedere ai benefici previsti dal presente articolo:

a) la applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 e la applicazione dei codici deontologici della informazione come individuati, anche su proposta del CORECOM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare; (...).

¹⁰ **Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.** 1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all' articolo 1 favorisce e sostiene: (...)

e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all' articolo 2; (...).

- L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (art. 11)¹¹

¹¹ **Art. 11 - Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.**

1. Al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all'informazione a copertura dell'intero territorio regionale ed a garanzia della maggiore trasparenza e facilità di documentazione, anche in considerazione delle particolari caratteristiche dei territori locali e montani, è istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione finalizzato all'erogazione di contributi per incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa in Veneto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio annuale, la Giunta regionale, sentito il CORECOM Veneto, anche in considerazione del contesto economico di riferimento e tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", definisce, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, diretti a favorire, tra l'altro:

a) lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e infrastrutturale, con riferimento alle piccole realtà territoriali locali, montane o comunque riferite a zone circoscritte;

b) le iniziative volte a sostenere le trasmissioni nel campo sociale e sanitario con particolare riferimento all'uso della comunicazione d'emergenza e dei servizi per non vedenti e non udenti;

c) le forme di aggregazione attraverso consorzi ed altre forme consortili. (...)

CAPITOLO TERZO – Attività a favore delle imprese radiotelevisive e degli operatori di comunicazione

I) Rimborso dei messaggi autogestiti elettorali e referendari a titolo gratuito (MAG)

Attività compiuta

In occasione della consultazione popolare per le elezioni comunali svoltesi nell'anno 2021, il Corecom ha reso il consueto servizio di assistenza e di informazione per consentire a tutti i soggetti politici (comprese le nuove formazioni e quelle operanti nel solo ambito locale) di avere visibilità nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive private locali.

Secondo quanto disposto dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica" (comunemente nota come legge sulla par condicio elettorale) e in ottemperanza a quanto deliberato dall'Autorità in occasione delle campagne per le elezioni comunali (Delibera n. 265/21/CONS), il Comitato ha provveduto a fornire alle emittenti radiotelevisive locali e ai soggetti politici precise informazioni sui diritti ed obblighi in materia di comunicazione ed informazione politica e sulla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (i cosiddetti MAG).

Il Corecom ha svolto le seguenti operazioni per la suddetta campagna elettorale:

- acquisizione dalle emittenti radiotelevisive locali della dichiarazione di disponibilità alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) durante la campagna elettorale, mediante il modello denominato MAG 1; verifica della titolarità delle stesse a svolgere questo servizio nei territori interessati dalle consultazioni.

Il relativo elenco è stato poi pubblicato sia nel sito del Corecom Veneto che in quello dell'AGCOM, per consentirne la consultazione da parte dei soggetti politici;

- acquisizione dai soggetti politici, legittimati ai sensi delle disposizioni dell'AGCOM, delle richieste di messa in onda dei propri messaggi elettorali nelle emittenti radiotelevisive locali che ne hanno dato disponibilità, mediante il modello MAG 3.

Una volta inviato all'AGCOM l'elenco definitivo delle emittenti radiotelevisive che hanno espresso la loro disponibilità alla messa in onda dei messaggi e stilato l'elenco definitivo dei soggetti politici aventi diritto alla richiesta di messa in onda nelle emittenti radiotelevisive locali, si è proceduto al sorteggio dell'ordine di collocazione dei messaggi di tutti i soggetti politici ammessi nella programmazione della prima giornata di messa in onda.

Le adesioni alla messa in onda di MAG da parte di emittenti radiotelevisive locali per le campagne elettorali svoltesi nell'anno 2021 sono state le seguenti:

elezioni comunali 33 emittenti (21 televisive e 12 radiofoniche) e 41 soggetti politici

In tempi successivi alla messa in onda dei messaggi realizzati in maniera autogestita e senza oneri per i soggetti politici, segue l'attività istruttoria per l'erogazione del rimborso ministeriale alle emittenti radiotelevisive: tale attività viene svolta dal Corecom in regime di avvalimento per conto del Ministero dello Sviluppo economico (art. 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000).

Secondo la citata disposizione della legge n. 28 del 2000, alle emittenti radiofoniche e televisive locali, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Si deve sottolineare, poi, che detta disposizione normativa prevede che *"alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata"*.

Nel corso dell'anno 2021 è stato liquidato il rimborso spettante alle emittenti radiotelevisive per le campagne elettorali dell'anno 2020, per un importo complessivo pari ad € 114.917,00 (di cui € 76.611,00 per le emittenti televisive ed € 38.306,00 per quelle radiofoniche).

Anche per l'anno 2020 le somme stanziare dal Ministero non sono state sufficienti ad erogare l'effettivo rimborso che spetterebbe a ciascuna emittente moltiplicando gli importi unitari per i messaggi effettivamente trasmessi; questo perché gli importi vengono assegnati alle Regioni in proporzione alla popolazione iscritta nelle liste elettorali, senza però tenere conto del numero dei soggetti politici effettivamente partecipanti alla competizione.

Con riferimento alle consultazioni celebratesi nell'anno 2021, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2021 ha stabilito - a titolo di rimborso unitario per ciascun messaggio autogestito - € 29,65 per le emittenti televisive ed € 10,95 per le emittenti radiofoniche; nell'ambito della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome, è stata attribuita alla Regione del Veneto la somma complessiva di € 115.270,00 (di cui € 76.847,00 per le emittenti televisive ed € 38.423,00 per quelle radiofoniche).


Diversamente dagli anni precedenti, nel corso dell'anno 2021 gli uffici sono riusciti anche ad erogare il rimborso spettante a ciascuna delle emittenti beneficiarie: ciò è dipeso dalla maggior celerità di trasmissione delle rendicontazioni da parte degli editori radiotelevisivi.

Va però segnalato, a causa del minor interesse attribuito alle ultime consultazioni, a carattere esclusivamente locale e senza il coinvolgimento dei capoluoghi di provincia, che per la prima volta dopo anni non è stato necessario procedere ad una redistribuzione proporzionale delle risorse ministeriali, residuando anzi l'importo di 86.103,90 che si è provveduto a restituire al Ministero dello sviluppo economico.

II) Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) -

Il ROC rappresenta l'anagrafe delle imprese che operano nel settore della comunicazione ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo nonché e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Nel corso dell'anno 2021, fra domande di iscrizione e di cancellazione, presso il Corecom Veneto si sono avviati 121 procedimenti che si sono conclusi con l'adozione di 5 provvedimenti di cancellazione su istanza, 22 provvedimenti di cancellazione d'ufficio e 94 provvedimenti di iscrizione.




Inoltre, nel corso dello scorso anno, sono pervenute 436 comunicazioni annuali (153 nel primo semestre e 283 nel secondo), inviate dagli operatori ai sensi dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS ("I soggetti iscritti [...] trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi [...]") e una sola richiesta di certificazione attestante la regolare iscrizione al ROC (unica tipologia di istanza a dover essere ancora evasa in forma cartacea e quindi al di fuori dell'applicativo informatico presente nell'intranet di AGCOM).

Si è confermato un *trend* che vede una netta prevalenza delle procedure di iscrizione e cancellazione provenienti dagli operatori (in ordine decrescente) dei call center (38 iscrizioni e 9 cancellazioni), dell'editoria (26 iscrizioni e 10 cancellazioni) e, infine, dei servizi di comunicazione elettronica (17 iscrizioni e 5 cancellazioni).


Le restanti 16 pratiche afferiscono a diversi altri settori quali quello delle concessionarie di pubblicità, dei produttori di programmi, dei fornitori di contenuti televisivi o radiofonici.

CATEGORIE DI OPERATORI PREVALENTI IN TERMINI DI NUMERO DI PRATICHE



I capoluoghi di provincia veneti che hanno fatto registrare nel precedente anno il maggior numero di iscrizioni e cancellazioni sono stati (sempre in ordine decrescente) Padova (26 iscrizioni e 3 cancellazioni), Verona (21 iscrizioni e 7 cancellazioni) e Vicenza (19 iscrizioni e 6 cancellazioni).

Mentre Treviso (14 iscrizioni e 6 cancellazioni) e Venezia (8 iscrizioni e 4 cancellazioni) -in termini assoluti- si posizionano abbastanza a ridosso dei primi tre capoluoghi, decisamente distaccate risultano essere Rovigo (3 iscrizioni e 2 cancellazioni) e Belluno (3 iscrizioni e 1 cancellazione) le quali però, come noto, registrano una popolazione residente notevolmente inferiore a quella delle altre province venete.




Per avere un quadro più rappresentativo della "dinamicità" delle singole province nei confronti del Registro degli Operatori di Comunicazione è necessario, quindi, incrociare il dato del numero dei procedimenti conclusi nel 2021 con quello dei residenti nel territorio di riferimento (dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2021).

Emerge così la singolare peculiarità che il capoluogo di regione con la sua Città Metropolitana vede un solo procedimento avviato ogni 70.000 abitanti, a fronte dei circa 33.000 di Padova, Vicenza e Verona e dei circa 48.000 di Treviso, Belluno e Rovigo.

	Numero di procedimenti	Popolazione residente al 1° gennaio 2021 (fonte sito Istat)	Numero di abitanti per procedimento
Venezia	12	843545	70295
Belluno	4	199704	49926
Treviso	18	880417	48912
Rovigo	5	230763	46153
Vicenza	25	854962	34198
Verona	28	927810	33136
Padova	29	932629	32160

Per quanto attiene, infine, alla tempistica di evasione delle pratiche (calcolata tra i giorni intercorrenti tra la protocollazione dell'istanza e quella del provvedimento finale), nel 2021 essa risulta essersi attestata su una media di 3 giorni a fronte dei 30 assegnati come termine ultimo per la conclusione del procedimento.



CAPITOLO QUARTO – Attività a favore dei cittadini

1) Vigilanza sul rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva locale -

Dopo che nel 2020 è stata costituita l'unità operativa "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C.", all'inizio dello scorso anno il Corecom del Veneto si è dotato (procedura di gara CIG 8495118923) di un proprio sistema in grado di registrare 24 ore su 24 (e archiviare in automatico per 6 mesi) le trasmissioni di 31 emittenti locali oltre a quelle della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale.

Subito dopo (con procedura di gara CIG 8664117F84), è stato anche affidato il servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti alla ditta Infojuice s.r.l. di Bolzano e

l'avvio dell'esecuzione del relativo contratto è avvenuto in data 8 giugno 2021.

Si è così potuta dare compiuta operatività alla delega di Agcom in punto di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica" anche per quanto attiene al previsto obbligo di assoggettare a monitoraggio continuativo almeno un campione costituito dal 30% dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali per sette giorni, 24 ore su 24.

A tale scopo, pertanto, sono state richieste alla ditta Infojuice s.r.l. mensilmente (a partire dal mese di giugno) sette diverse sessioni di analisi (ciascuna sessione riguarda le trasmissioni di due distinte emittenti) nelle aree Garanzia dell'utenza e tutela dei minori, obblighi di programmazione e comunicazione commerciale audiovisiva.

Atteso che, a seguito della segnalazione presentata da un cittadino e inoltrata da Agcom al Corecom del Veneto, è stato effettuato anche un ulteriore monitoraggio specifico (per complessive due ore) su un talk show trasmesso in prima serata da un'emittente locale, le attività di rilevazione e analisi espletate nel corso dell'anno 2021 hanno riguardato complessivamente ben 2.354 ore di programmazione televisiva.

A seguito di tale corposa attività di vigilanza, sono stati notificati gli atti di accertamento e contestazione nn. 02/2021 e 03/2021 (l'atto Cont. 01/2021 fa invece riferimento ad un monitoraggio svolto "in proprio" dall'Ufficio Supporto Corecom in un periodo antecedente all'affidamento esterno e concerne una trasmissione andata in onda sul finire dell'anno 2020).

L'istruttoria relativa a questi procedimenti (tutti avviati per violazione della normativa di riferimento in materia di comunicazione commerciale audiovisiva) si è conclusa con l'invio all'Autorità delle relazioni conclusive contenenti le richieste di prosecuzione del procedimento sanzionatorio approvate dal Comitato regionale del Veneto con le deliberazioni n. 19 del 10 marzo 2021 (a seguito della quale l'Autorità ha emanato l'Ordinanza-Ingunzione di cui alla delibera n. 113/21/CSP), n. 82 del 29 settembre 2021 (a seguito della quale l'Autorità ha emanato l'Ordinanza-Ingunzione di cui alla delibera n. 246/21/CSP) e n. 99 del 25 novembre 2021 (a seguito della quale l'Autorità ha emanato l'Ordinanza-Ingunzione di cui alla delibera n. 22/22/CSP del 3 marzo 2022).

II) Diritto di rettifica -

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti - di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità - di richiedere alle emittenti radiotelevisive private o alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI - TGR Veneto) la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo in ambito regionale, con esclusione del settore della carta stampata che rimane disciplinata dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 con competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 32-quinquies del D. Lgs. 177/2005 (TUSMAR), "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali".

Come emerge dalla lettura della disposizione normativa, il diritto di rettifica può essere esercitato solamente a fronte del contemporaneo verificarsi delle seguenti condizioni:

- trasmissione contraria a verità;

- avvenuta lesione di interessi morali (in particolare onore e reputazione) oppure materiali nei confronti del soggetto richiedente la rettifica.

Come specificato dal citato articolo del precedente Testo unico (ora trasfuso nell'articolo 35 del nuovo Testo approvato con Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208), il soggetto che ritenga che siano stati lesi i propri interessi morali o materiali deve preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (per le trasmissioni irradiate dalla sede regionale della RAI) o all'emittente radiotelevisiva privata. Soltanto qualora tale rettifica non sarà stata accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Comitato procederà alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso.

Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformasse alla decisione del Corecom, quest'ultimo trasmetterà la relativa documentazione all'AGCOM per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Attività compiuta

Nel corso dell'anno 2021 sono pervenute due istanze (12 gennaio e 25 maggio) relative al sistema radiotelevisivo, delle quali una ritenuta non ammissibile e l'altra istruita e conclusasi con un ordine di rettifica impartito dal Comitato ed al quale l'emittente televisiva interessata ha regolarmente ottemperato.

III) Conciliazioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale -

Attività compiuta

La conciliazione negli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua efficacia come valido strumento alternativo al sistema giurisdizionale che, in Italia in particolare, risulta caratterizzato dalla lentezza patologica del processo civile, i cui tempi di conclusione ormai "biblici" comportano gravi ricadute sulla vita economica e sociale dei cittadini, incidendo negativamente sugli interessi di natura pubblica e privata.


Che cos'è la conciliazione

La conciliazione tra utenti ed organismi di telecomunicazione, nello specifico, è una procedura regolamentata dalla Delibera AGCOM n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 e s.m.i. (che ha sostituito la precedente n. 173/07/CONS), avente ad oggetto le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

Aspetti positivi della conciliazione

Le caratteristiche peculiari della procedura di conciliazione davanti ai Corecom, e cioè la decentralizzazione, l'oralità, la semplificazione e la gratuità hanno certamente contribuito al diffondersi di un comune apprezzamento nella cittadinanza per tale procedura; lo dimostra in tal senso l'incremento delle istanze di conciliazione che sono state presentate dal 2012 al 2020 (vedi grafico riportato alla pagina successiva). Nel 2021 vi è stata una lieve diminuzione delle istanze presentate dovuta probabilmente all'avvio dell'utilizzo obbligatorio dello SPID a partire dal 01.03.2021.

ISTANZE PERVENUTE



CONCILIAWEB

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha implementato un sistema informatizzato destinato alla trattazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, volto a rendere più efficiente la gestione del cospicuo flusso di istanze di conciliazione ricevute ogni anno dai Corecom, rimuovendo di conseguenza ogni rallentamento derivante dalla necessità di effettuare operazioni manuali di *data entry* e di estrazione di dati statistici.

Il 23 luglio 2018 è stato avviato l'utilizzo, per tutti i Corecom, della **piattaforma telematica di gestione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche denominata ConciliaWeb** che ha di fatto rivoluzionato la procedura di conciliazione nella misura in cui l'utente - che intende presentare un'istanza di conciliazione al Corecom - deve accedere alla piattaforma *on line* tramite le proprie credenziali SPID o carta di identità elettronica (CIE), con la conseguente progressiva eliminazione delle istanze cartacee.


DATI DEL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2021

Il nuovo sistema di gestione ConciliaWeb ha introdotto due distinte tipologie di conciliazione:

- la conciliazione c.d. semplificata che riguarda le materie indicate all'art. 8, comma 2 delle Delibera Agcom n. 203/18/CONS e s.m.i, caratterizzata dallo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti ed il conciliatore;
- le conciliazioni che riguardano, invece, tutte le materie non elencate del sopra citato articolo 8 e che sono caratterizzate dallo svolgimento di un'udienza di conciliazione vera e propria che può avvenire in *web conference* tramite accesso alla stanza virtuale riservata (*virtual room*) ovvero mediante altre modalità di comunicazione a distanza.


1. Istanze pervenute in ConciliaWeb

Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sono pervenute al Corecom Veneto n. **5.552** istanze di conciliazione complessive, di cui n. **1.568** conciliazioni semplificate, n. **3.984** conciliazioni in udienza.




2. Istanze suddivise per operatore

Il diagramma delle istanze per operatore indica come la maggior parte delle istanze interessi TIM (2.619) pari al **47,17%** della totalità delle istanze, Wind Tre che arriva ad un numero di 1.078 istanze pari al **19,41%**: questo significa che solo due operatori (TIM e Wind Tre) sono oggetto del **66,58%** di tutte le istanze di conciliazione pervenute al Corecom Veneto nell'anno 2021.




3. Conciliazioni semplificate

Per quanto riguarda l'esito delle conciliazioni semplificate nel 2021 sono state gestite n. **1.796** conciliazioni semplificate: si evidenzia che n. **226** istanze sono state archiviate (inammissibilità richiesta dall'operatore, intervenuto accordo transattivo extra piattaforma, istanza già presentata, istanza presentata con nome/codice fiscale diverso dal titolare dell'utenza, ecc.), n. **846** si sono concluse con un accordo, n. **621** si sono concluse con un mancato accordo e n. **103** sono state archiviate per rinuncia dell'utente.



4. Conciliazioni in udienza

Per quanto riguarda l'esito delle conciliazioni in udienza (sono state gestite n. **5.639** istanze), si evidenzia che n. **446** istanze sono state archiviate (inammissibilità richiesta dall'operatore, intervenuto accordo transattivo extra piattaforma, istanza già presentata, istanza presentata con nome/codice fiscale diverso dal titolare dell'utenza, ecc.), n. **70** sono state archiviate per mancata comparizione dell'utente **3.869** si sono concluse con un accordo, n. **723** si sono concluse con un mancato accordo e n. **531** sono state archiviate per rinuncia dell'utente.



VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO IN UDIENZA

(dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Anno	Istanze pervenute	Udienze svolte	Indennizzi – rimborsi erogati	Storni effettuati	Totale importi a favore dell'utente
2021	3.984	4.592	€ 484.219,91	€ 1.038.712,05	1.522.931,96

Fonte: Corecom Veneto


Indennizzi e rimborsi corrisposti: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all'utente, tranne nei casi in cui specifiche esigenze tecniche dell'operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità di pagamento).

Storni: trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.


5. Istanze GU5 periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2021

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom, nei casi di evidente urgenza, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa.

Le istanze di provvedimenti temporanei pervenute nel periodo gennaio-dicembre 2021, sono stati complessivamente n. **494 (di cui 86 congiunte)**; sono state accolte dall'operatore e successivamente archiviate dal Corecom n. **271** istanze; vi sono state n. **42** rinunce da parte dell'istante; sono stati adottati n. **110** provvedimenti temporanei d'urgenza e rigettate n. **22** istanze, mentre sono state dichiarate inammissibili n. **49** istanze.



6. Percentuali di Istanze GU5 suddivise per operatore di telecomunicazione



IV) Definizioni delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale -

La definizione della controversia segue un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, anche solo parzialmente, e ha lo scopo di richiedere al Corecom una decisione, vincolante per le parti, con cui si risolve la controversia.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori la definizione è invece di competenza dell'Autorità.

Come previsto all'art. 22 del Regolamento, infatti, "La definizione delle controversie aventi a oggetto disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori è di competenza dell'Autorità."

L'attività è, al pari della conciliazione, completamente gratuita per il cittadino e si caratterizza per un procedimento complesso, che comprende la fase istruttoria, la fase dell'eventuale udienza di discussione e la fase di decisione vera e propria.

Nella fase istruttoria si valutano i requisiti di ammissibilità dell'istanza e si informano le parti (utente e operatore) dell'avvio del procedimento, con possibilità per l'operatore di presentare memorie (scritti difensivi) e documenti ulteriori utili a definire i contenuti delle controversie e possibilità per l'utente di depositare le proprie repliche.

L'udienza di discussione si svolge nel caso in cui sia necessario chiarire alcuni elementi utili per la decisione della controversia e prevede la partecipazione dell'utente e dell'operatore, che sono invitati ad illustrare le rispettive posizioni, alla presenza di un funzionario del Corecom.

Se nel corso dell'udienza l'utente e l'operatore trovano un accordo, si redige un verbale, sottoscritto dalle parti, che ha valore di titolo esecutivo degli impegni presi. In questo caso il procedimento per la soluzione della controversia si conclude.

Se nel corso dell'udienza l'utente e l'operatore non raggiungono un accordo, si redige un verbale sintetico che riporta gli esiti della discussione. e si apre la fase di decisione della controversia.

Il responsabile del procedimento, tramite la piattaforma Conciliaweb, genera la relazione istruttoria; il Dirigente Responsabile della struttura sulla base della relazione istruttoria formula una proposta che trasmette all'Organo deliberante per la decisione di competenza.

La fase decisoria è di competenza dell'Organo deliberante collegiale, formato dai componenti del

Comitato del Corecom, prevede l'adozione di un provvedimento amministrativo con cui si risolve la controversia che può essere di accoglimento, totale o parziale, delle richieste avanzate dagli utenti oppure di rigetto delle stesse, riguarda controversie di valore superiore a € 500,00 o di entità indeterminata.

Le controversie che hanno un valore inferiore o pari a € 500,00 sono decise con un provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio (decreto dirigenziale).


Il provvedimento amministrativo che decide la controversia è un ordine che viene notificato all'utente e all'operatore.

È possibile, per l'utente e per l'operatore, presentare al TAR Lazio un ricorso contro il provvedimento di decisione della controversia, entro sessanta giorni dalla comunicazione.


Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi all'anno 2021.

1. Istanze pervenute e suddivisione per operatore

Per quanto riguarda le definizioni, si evidenzia che nel 2021 sono pervenute n. **832** istanze di definizione, in calo sia rispetto all'anno 2020 (919 istanze) che all'anno 2019 (882 istanze):




Per quanto riguarda la suddivisione per operatore, si evidenzia che nel 2021 sono pervenute **301 istanze** nei confronti di Vodafone, **283** istanze nei confronti di Tim, **150** nei confronti di Wind Tre, **35** nei confronti di Fastweb, **16** nei confronti di Sky, **12** nei confronti di Ultracom, **35** nei confronti di altri operatori.



Si rileva, pertanto, che l'**88%** di tutte le istanze di definizione pervenute riguardano i tre principali players del mercato: **VODAFONE** (36%), **TIM** (34%) e **WINDTRE** (18%).


2. Istanze archiviate

Sono state **14** le istanze archiviate per inammissibilità in quanto sprovviste dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Regolamento (Delibera Agcom n. 353/19/CONS.), mentre le istanze archiviate perché, nel corso del procedimento, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo sono state **105** e quelle per le quali le parti hanno raggiunto un accordo in udienza sono state **364**.




3. Provvedimenti decisori


Nel corso del 2021 sono state adottati **151** provvedimenti decisori, di cui **94** sotto forma di Delibere del Comitato e **57** sotto forma di Decreti direttoriali.



Per quanto riguarda l'esito dei provvedimenti decisori, si rileva che sono stati adottati n. **62** provvedimenti di accoglimento e n. **89** provvedimenti di rigetto.



Nell'ambito dei provvedimenti decisori di accoglimento, è stata riconosciuta agli utenti una somma complessiva pari a € 121.866,00=, di cui € 88.652,00= a titolo di indennizzo, € 20.154,000 a titolo di storno per importi non dovuti, € 13.060,00= a titolo di rimborsi di importi non dovuti ma pagati dal ricorrente.



V) Tutela e garanzia dell'utenza nell'utilizzo dei nuovi media -

Lo «Sportello Help Web Reputation»

Lo "Sportello Help Web Reputation" del Corecom Veneto istituito nel 2019 ha continuato a svolgere nel 2021 la propria attività a titolo gratuito al fine di assicurare a livello territoriale regionale la fondamentale funzione di tutela della reputazione e della dignità digitale delle persone fisiche residenti in Veneto, con esclusione della trattazione dei casi inerenti direttamente o indirettamente all'esercizio delle attività-professioni svolte, ovvero all'esercizio delle funzioni pubbliche svolte dal richiedente/ segnalante.

Il funzionamento dello Sportello è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Corecom, come meglio specificato sul sito ufficiale del Corecom Veneto alla voce "Sportello Help Web Reputation" ove è possibile reperire qualsiasi informazione utile da parte degli utenti destinatari del servizio.

Considerata l'innegabile attualità della materia trattata, si tratta di un servizio utile che si fa interprete delle necessità anche delle nuove generazioni, per una Pubblica Amministrazione sempre più vicina al cittadino e alle nuove tecnologie.

L'attività di formazione nelle scuole

All'attività dello Sportello è stata affiancata nel 2019 quella di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per insegnare agli studenti come tutelare la propria reputazione on line e contrastare il cyberbullismo, attività che non è stato possibile realizzare in concreto nel 2021 in considerazione delle difficoltà connesse allo stato emergenziale causato dalla diffusione della nota pandemia mondiale da Covid 19.

CAPITOLO QUINTO - Attività di comunicazione, formazione ed informazione

I) Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000) -

Gli eventi di comunicazione non sono stati realizzati nell'anno 2021 a causa del perdurare delle difficoltà connesse al periodo emergenziale.

II) Formazione -

In adesione al piano formativo proposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i componenti del Comitato e il personale di riferimento della struttura amministrativa di supporto hanno partecipato ad una o più delle seguenti attività di formazione, svoltesi in presenza o mediante webinar:

9 aprile: *"Linguaggio d'odio online: monitoraggio e prevenzione"*;

18 e 19 maggio: *"La direttiva SMAV"*

«Parte I - La riforma dei servizi media audiovisivi tra prospettive europee e implicazioni nazionali»
«Parte II - La media education tra obblighi normativi e interesse collettivo»

22-23 giugno/22 luglio: *"Vigilanza e monitoraggio sui servizi di media audiovisivi e radiofonici"*

«Parte I - Pluralismo sociale, principio di non discriminazione e contrasto all'hate speech»
«Parte II - Pluralismo sociale e tutela delle minoranze linguistiche»
«Parte III - La comunicazione politica e l'informazione in vista delle amministrative»

16 luglio: *"Formazione UNIO in materia di tutela della privacy nelle attività di conciliazione e definizione"*;

23 e 24 settembre: Seminario nazionale biennale sulle *"Controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica"*;

3 dicembre: Convegno nazionale *"Il riordino del TUSMAR e le nuove regole del digitale"*.

III) Informazione -

La centralità delle attività in materia di tutela della reputazione digitale (*web reputation*) e di contrasto al cyberbullismo che si esplicano nel servizio offerto dallo Sportello Help web Reputation del Corecom Veneto sono oggetto di considerazione anche nell'ambito del "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web" avente validità annuale, stipulato il 2 novembre 2021 dal nuovo Comitato con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova.

Su iniziativa del Comitato, in data 6 dicembre 2021 si è svolta presso la sede del Consiglio Regionale del Veneto una Conferenza stampa per la presentazione del nuovo Protocollo d'Intesa tra le dette Parti, stipulato nel solco e nella continuità rispetto al precedente Protocollo siglato nel maggio 2018.

Nella Conferenza stampa il Presidente del Comitato, previo ringraziamento rivolto al Presidente del Consiglio regionale del Veneto dott. Roberto Ciambetti, all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (nella persona della dott.ssa Palumbo) e al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova (nella persona della Prof.ssa Elena Pariotti), ha ricordato quali importanti ed esclusive iniziative sono state attivate grazie al precedente Protocollo e ha rappresentato l'obiettivo che si intende raggiungere con la sottoscrizione del nuovo Protocollo d'Intesa.

In particolare, i sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione le proprie specifiche competenze per raggiungere il comune e condiviso obiettivo di offrire ai giovani utenti del *web* strumenti idonei a contrastare i fenomeni negativi della rete che hanno subito un notevole incremento a causa sia dell'aumento esponenziale delle nuove tecnologie, sia della pandemia da Covid 19.

CAPITOLO SESTO – Prospetto delle spese sostenute -

Pagamenti effettuati dall'Ufficio Supporto Corecom con riferimento all'anno 2021

ATTIVITA'	IMPORTI
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL CORECOM (compresa IRAP)	€138.173,38
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	-
Campagna di comunicazione istituzionale (funzioni proprie)	-
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM	€122.506,30
Supporto tecnico alle attività di monitoraggio televisivo finalizzate alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale	44.896,00
Fornitura del sistema per la registrazione e monitoraggio delle emittenti televisive locali con contestuale erogazione di servizi di avvio in esercizio e di gestione	75.701,00
Supporto tecnico alle attività dello "Sportello Help Web Reputation", con attività di formazione al personale	1.909,30
Campagna di comunicazione istituzionale (funzioni delegate)	-
RIMBORSO MINISTERIALE ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER LA MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (relativo all'annualità 2020)	€114.917,00
RIMBORSO MINISTERIALE ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER LA MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (relativo all'annualità 2021, di cui 29.166,10 alle emittenti e 86.103,90 restituiti al MISE)	€115.270,00



RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2021

Pubblicato dal Centro Stampa del
Consiglio Regionale del Veneto